



COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Città Metropolitana di Venezia

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 56 del 27/11/2023

OGGETTO:

ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì VENTISETTE del mese di NOVEMBRE alle ore 18:30 nella Sede Municipale di Via Roma, 55, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

ODORICO CLAUDIO	Sindaco	Presente
CHINELLATO ERICA	Consigliere Comunale	Presente
MOLENT ELIGIO	Consigliere Comunale	Presente
FERRON SIMONE	Consigliere Comunale	Presente
FIORIN RICCARDO	Consigliere Comunale	Presente
CANCIANI ALBERTO	Consigliere Comunale	Presente
MAZZON ROSSELLA	Consigliere Comunale	Presente
VENTURUZZO LUCA	Consigliere Comunale	Presente
FALCOMER BARBARA	Consigliere Comunale	Presente
BATTEL ELISABETTA	Consigliere Comunale	Presente
LONDERO MARIA PIA	Consigliere Comunale	Presente
FAVRO DOMENICO	Consigliere Comunale	Presente
ZANON FRANCO	Consigliere Comunale	Presente
ZOIA MASSIMO	Consigliere Comunale	Presente
GRUARIN GRETA	Consigliere Comunale	Assente
PASIAN SABINA	Consigliere Comunale	Assente
SUTTO CLARA	Consigliere Comunale	Presente

Assume la Presidenza ODORICO CLAUDIO nella sua qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE BORTOLAN SIMONE.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i signori:

CANCIANI ALBERTO, ZOIA MASSIMO, MAZZON ROSSELLA.

Il Consiglio Comunale adotta il seguente provvedimento.

OGGETTO:

ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- Con decreto regionale n. 132 del 18.04.2002 il Gruppo comunale volontari di Protezione Civile di Concordia Sagittaria è stato iscritto all'Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione Veneto con il codice PCVOL-05-B-1050-VE-02;
- Visto lo Statuto del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 02.03.1998, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 26.09.2000;
- Visto il Regolamento comunale di Protezione Civile, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25.02.2016;
- il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena Trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti;

RICHIAMATA la Circolare n. 20/2023 dell'Anci Veneto acquisita al protocollo n. 3760 del 7/03/2023, con la quale viene comunicata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2023 della Direttiva n. 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile recante “Approvazione di uno schema – tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile”;

RILEVATO che con la nota succitata, si informa che i gruppi comunali esistenti e già iscritti nei registri del volontariato della Regione, le cui caratteristiche non risultino conformi a quanto disposto dalla direttiva, vanno iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e dovranno adeguare il proprio regolamento allo schema tipo;

IN CONSIDERAZIONE della Nota Direttoriale emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 9663 del 30/06/2022 con la quale si subordina l'iscrizione al RUNTS dei Gruppi comunali di Protezione civile all'emanazione dello schema tipo di delibera istitutiva del Gruppo comunale che lo stesso è chiamato ad adottare al fine di qualificarsi come Ente del terzo settore;

RITENUTO, quindi opportuno, in attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n.1 adottare un nuovo Regolamento Comunale del Gruppo dei Volontari di Protezione Civile di Concordia Sagittaria in linea con lo schema tipo di delibera in esso previsto;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 59/1998;

VISTO il Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018: Codice della Protezione Civile, ed in particolare l'articolo 35 comma 1;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18.8.2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

RISCONTRATA la competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art.42 comma 2 TUEL;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione necessita di acquisire il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

PROPONE

Al **CONSIGLIO COMUNALE** di deliberare quanto segue:

- 1) DI RICHIAMARE le premesse come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) DI APPROVARE, per le motivazioni sopra indicate, il nuovo "Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile in attuazione dell'articolo 35 comma 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1" allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e in ottemperanza a quanto richiesto dalla Nota Direttoriale emanata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 9663 del 30/06/2022 e dalla Circolare n. 20/2023 dell'Anci Veneto acquisita al protocollo n. 3760 del 7/03/2023;
- 3) DI PROCEDERE all'iscrizione del Gruppo comunale di volontariato della Protezione Civile di Concordia Sagittaria al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS);
- 4) DI DARE ATTO che in conseguenza dell'entrata in vigore del presente provvedimento, il precedente Regolamento di Protezione Civile, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25.02.2016, cessa la propria validità;
- 5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio per 15 giorni;
- 6) DI DICHIARARE, considerata l'urgenza, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del decreto legislativo 267 del 18/08/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione consiliare 3^a in data 21/11/2023;

Uditi gli interventi dei Consiglieri (discussione allegata);

Vista la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, reso dal responsabile del settore, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti espressi per alzata di mano:

presenti	n. 15
votanti	n. 15
favorevoli	n. 15
contrari	nessuno
astenuti	nessuno

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e valutata l'urgenza di provvedere per i motivi espressi in premessa;

Con voti espressi per alzata di mano:

presenti	n. 15
votanti	n. 15
favorevoli	n. 15
contrari	nessuno
astenuti	nessuno

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

**REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE
CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N.1**

**Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di
Concordia Sagittaria**

Art. 1 - Costituzione Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile

- 1) con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 02.03.1998 è stato costituito il Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile di Concordia Sagittaria, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Concordia Sagittaria in conformità a quanto allora previsto con l'art 18 dalla legge n.225 del 1992 oggi sostituito con l'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, in linea con l'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) con delibera di Consiglio Comunale n. 70 del 26.09.2000 è stato modificato lo statuto del GCVPC di cui al punto 1).
- 3) con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 25.02.2016 è stato approvato il Regolamento comunale di Protezione Civile;
- 4) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 5) Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione Veneto, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018. ¹
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La funzione di responsabile per i gruppi intercomunali e provinciali è svolta dal Presidente dell'Unione e dal Presidente della Provincia/Città Metropolitana, fatta salva la possibilità di delegarla.

2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune.
- 3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile del Comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - Il Registro dei Volontari iscritti;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12. Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

- 1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda da presentare al protocollo del comune a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - copia del documento di identità in corso di validità;
 - copia del Codice Fiscale
 - autocertificazione relativa all'assenza di condanne e procedimenti penali (non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;)
- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12.
 - 6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
 - 7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
 - 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente.

Art. 6 - Volontari effettivi

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale e dal GCVPC. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1; - tesserino di appartenenza al GCVPC; - vestiario e DPI idonei.
 - Copia del Regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

- 1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal volontario;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni

dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei volontari

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
- 2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei volontari

- 1) I volontari sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali, le attrezzature e i DPI loro affidati;
 - c) in caso di danneggiamento, smarrimento o furto di materiali del GCVPC per dolo o colpa grave, a rimborsare il costo dell'attrezzatura;
 - d) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - e) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - f) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è l'organo collegiale con il quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.

- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, con un preavviso di sette giorni, salvo casi di urgenza, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del Codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare, da un altro volontario, a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
 - elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 - Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni tre anni tra i suoi componenti ed è costituito da 5 volontari effettivi del GCVPC. È l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 - Coordinatore operativo

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di tre anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato

del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere non vincolante dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento. 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del Comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco del Comune di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.
- 7) Il GCVPC si dota di un documento organizzativo che disciplinerà la struttura operativa del GCVPC e quanto previsto all'art. 13 comma 3.

Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

- 1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di riferimento.
- 3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

- 1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:
 - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
 - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.

PUNTO N. 7 ALL’O.D.G.: “ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 35, COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1)”.

ODORICO CLAUDIO – Sindaco

Passiamo al punto 7 all’ordine del giorno: *“Adozione del nuovo Regolamento del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile in attuazione dell’articolo 35, comma 1 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, numero 1”*. Dopo aver approvato il nuovo piano di Protezione Civile ed aver ottemperato alle modifiche, che era necessario introdurre all'interno di questo piano. I Piani di Protezione Civile sono molto sollecitati in questo periodo da parte della Prefettura e noi siamo tra i pochi Comuni che ha già ottemperato a questo adempimento, adesso ci adeguiamo anche a quella che è la normativa nazionale, una direttiva indicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2023, che approvava uno schema tipo di Regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione del Gruppo di Volontariato della Protezione Civile, anche in riferimento alla riforma del terzo settore e ad altre questioni.

Questa approvazione è necessaria per poter poi iscrivere ai vari gruppi di Protezione Civile, ai vari registri e quindi noi riteniamo opportuno che anche il nostro gruppo sia regolamentato a norma di Legge per poter poi procedere con tutti i vari passaggi che servono per iscrivere nei registri adeguati, insomma, il nostro gruppo di Protezione Civile. Di fatto recepiamo il regolamento nazionale.

Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, poniamo in votazione il punto all’ordine del giorno. Chi è favorevole, alzi la mano.

SEGRETARIO

Favorevoli 15, astenuti zero, contrari zero. Immediata eseguibilità.

ODORICO CLAUDIO – Sindaco

Poniamo in votazione l'immediata eseguibilità del procedimento.

Chi è favorevole, alzi la mano.

SEGRETARIO

Favorevoli 15, astenuti zero, contrari zero.



COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Città Metropolitana di Venezia

Pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

OGGETTO: ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1.

Il sottoscritto in qualità di Responsabile, visto il disposto dell'art.49, comma 1°, del T.U. degli Enti Locali (D.Lgs. n. 267/2000), esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto indicata.

Lì, 16/11/2023

IL RESPONSABILE

Riccardo Piccolo



COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA

Città Metropolitana di Venezia

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 56 del 27/11/2023

OGGETTO:

ADOZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 35, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 2 GENNAIO 2018, N. 1.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO**

Firmato da: CLAUDIO ODORICO

il: 12/12/2023 16:00

**FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE**

Firmato da: SIMONE BORTOLAN

il: 12/12/2023 15:29

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).